

Gran. 648/14

N. 117/2013 sub 2 R.G. Affari Camerali Fallimenti

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott. *Carlo Ronggi* *Ronggi* *rel.* Presidente

Dott. Alberto Valle Giudice rel.

Dott. *Elvio Rossi* Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di opposizione ai sensi dell'art. 98 l.fall. promossa con ricorso depositato in data 16.7.2014

da

[REDACTED]

[REDACTED] con l'avvocato [REDACTED] dom.

ricorrente

contro

Fallimento [REDACTED] Spa, in persona del curatore, con l'avvocato [REDACTED] dom.

resistente

1. I ricorrenti, ex dipendenti della fallita [REDACTED] Spa, passati alle dipendenze di una [REDACTED] Srl a seguito di affitto di ramo d'azienda e ritornati in forza a [REDACTED] Spa a seguito della risoluzione del contratto d'affitto e conseguente retrocessione dell'azienda, propongono opposizione allo stato passivo del fallimento della retro cessionaria, dal quale sono stati esclusi per i crediti a titolo di trattamento di fine rapporto maturato fino alla data del trasferimento in capo all'affittuaria.

L'esclusione è stata motivata dal giudice delegato in ragione della liberazione dell'affittante [redacted] Spa dalla solidarietà, per effetto della conclusione di verbale sindacale sottoscritto dai lavoratori in data 18.9.2012, contestualmente al passaggio alle dipendenze dell'affittuaria.

Invocano i ricorrenti, a fondamento del ricorso, l'irrinunciabilità di diritti non ancora definitivamente acquisiti, quale il diritto al tfr, l'applicabilità alla retrocessione dell'azienda della disposizione di cui all'art. 2112 c.c. e l'inoperatività, rispetto a tale successiva vicenda circolatoria, della rinuncia contenuta nel verbale 18.9.2012 e del successivo verbale sindacale 2 agosto 2013..

Nel procedimento si è costituita la curatela fallimentare, chiedendone il rigetto. Sostiene, in particolare, la curatela, la rinunciabilità del tfr già maturato anche in costanza di rapporto di lavoro e l'autonoma rilevanza abdicativa dei diritti in questione, per effetto del verbale sindacale sottoscritto dai lavoratori nell'agosto 2013, all'atto della retrocessione dell'azienda a [redacted] Spa.

2. In conseguenza della risoluzione, ad iniziativa della curatela fallimentare, del contratto di affitto di ramo d'azienda, l'azienda che ne costituiva oggetto, comprensiva dei rapporti di lavoro subordinato con gli odierni ricorrenti, in essa iscritti, è stata retrocessa all'affittante Priant Spa, e per essa al fallimento.

La retrocessione, quale che sia il titolo che la determina, dà luogo ad una vicenda circolatoria dell'azienda, soggetta alla disciplina dell'art. 2112 c.c. (in tal senso, Cass. 26.7.2011, n. 16255; Cass. 16.4.2009, n. 9012).

Per conseguenza, il retrocessionario resta obbligato, in solido con il retrocedente, nei confronti dei lavoratori per i crediti da essi maturati al tempo del trasferimento.

Tra le obbligazioni originate dal rapporto di lavoro, cui si applica la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c., vi è anche – come ritenuto dal più recente e qui condiviso orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 14.5.2013, n. 11479; Cass. 22.9.2011, n. 19291) – il trattamento di fine rapporto.

Il Tfr maturato fino al momento del trasferimento dell'azienda può pertanto costituire oggetto degli accordi liberatori, previsti dal comma 2 dell'art. 2112 c.c..

3. Il diritto degli odierni ricorrenti a far valere nei confronti della massa dei creditori del fallimento della retrocessionaria [redacted] Spa il credito per Tfr maturato anteriormente all'affitto d'azienda, non è inciso dalla rinuncia alla solidarietà tra affittante ed affittuaria, operata con l'accordo sindacale 18 settembre 2012 (doc. 4 ric., 1 res.).

Tale accordo infatti, per la parte che qui rileva, ha prodotto la liberazione dell'affittante dalla solidarietà nel debito, senza naturalmente comportare l'estinzione dell'obbligazione, alla quale è rimasta perciò tenuta soltanto l'affittuaria.

La solidarietà nell'obbligazione è stata tuttavia ripristinata in conseguenza della nuova vicenda circolatoria – anch'essa, come detto, soggetta alla disciplina dell'art. 2112, comma 1, c.c. - innescata dalla risoluzione del contratto d'affitto, cui ha fatto seguito la restituzione dell'azienda alla curatela fallimentare di [redacted] Spa.

4. Al fine di sottrarsi a tale conclusione, la curatela invoca tuttavia l'efficacia dell'accordo sindacale 2 agosto 2013, sottoscritto anche dagli odierni ricorrenti (doc. 5 ric., 1 res.), ed in particolare ne richiama la clausola 2, a tenore della quale "i lavoratori sottoscriventi il presente atto confermano integralmente i contenuti del verbale di accordo e di conciliazione sindacale ex art. 411 sottoscritto in data 18 settembre 2012 anche nei confronti del fallimento [redacted] Spa, e quindi tutte le rinunce ivi formulate".

Al riguardo, il tribunale rileva e ritiene quanto segue.

a. La clausola si limita a richiamare il contenuto e la portata abdicativa del precedente accordo 18 settembre 2012, senza in alcun modo estenderne e/o modificarne la portata, ed invece limitandosi a confermarne gli effetti.

È l'accordo 18 settembre 2012, come si è visto, ha disposto, quanto al diritto al Tfr maturato ante affitto d'azienda, soltanto la liberazione dell'affittante dalla solidarietà passiva nell'obbligazione, in relazione al trasferimento dell'azienda all'affittuaria Priant Industries.

Per ciò solo pare non potersi riferire la rinuncia, in tal modo allora operata e siccome pedissequamente confermata dall'accordo 2 agosto 2013, alla – nuova ed autonoma – solidarietà passiva nell'obbligazione, originata in capo alla curatela in conseguenza del fatto giuridico, successivo e distinto, costituito dalla risoluzione del contratto d'affitto/retrocessione dell'azienda.

In altri termini, poiché il diritto dei lavoratori a far valere il credito per Tfr, anche per la parte maturata ante affitto d'azienda, nei confronti del fallimento dell'affittante, trae origine da una vicenda circolatoria distinta da quella che ha costituito oggetto dell'accordo 18 settembre 2012, l'abdicazione a tale nuovo ed autonomo diritto avrebbe richiesto un nuovo, specifico, espresso ed inequivoco atto di rinuncia.

Non appare risolutivo in senso contrario l'argomento di curatela, secondo cui, ove non comportasse una nuova rinuncia alla solidarietà nei confronti del fallimento [redacted] Spa, la clausola che si sta esaminando rimarrebbe priva di effetto pratico alcuno.

Lo scopo dichiaratamente perseguito dalla curatela fallimentare con l'accordo 2 agosto 2013 era quello di "disciplinare l'aspetto economico e di costo per il fallimento, nell'ipotesi di mancata concessione della CIGS richiesta per i dipendenti retrocessi al fallimento" (punto O delle premesse dell'accordo, sub O); in funzione di tale obiettivo

sono state operate le rinunce di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'accordo, che riguardano diritti derivanti dai rapporti di lavoro, ^{derivanti} ~~derivanti~~ dalla sua prosecuzione dopo la retrocessione dell'azienda ed alle dipendenze della curatela fallimentare.

In tale quadro di interesse da parte di curatela alla definizione e delimitazione degli oneri suscettibili di derivare in capo alla massa dalla prosecuzione dei rapporti di lavoro coinvolti nella retrocessione d'azienda, trova coerente collocazione anche il richiamo al contenuto dell'accordo 18 settembre 2012, al fine di ribadire i contenuti abdicativi, confermati nei termini nei quali erano stati in allora assunti e per portata loro oggettivamente attribuibile.

Va tra l'altro osservato come l'accordo 18 settembre 2012 investisse una molteplicità di diritti e pretese, legati ai rapporti di lavoro trasferiti all'affittuaria. Per una parte infatti esso aveva ad oggetto la rinuncia nei confronti volta a volta della (sola) affittante o della (sola) affittuaria, alla solidarietà sancita dall'art. 2112 c.c., rispetto alle obbligazioni retributive specificamente indicate ai punti 3 e 4, tra cui anche quella relativa al tfr maturato ante affitto d'azienda; per altra parte, aveva ad oggetto la (definitiva) rinuncia, nei confronti della controparte datoriale ed a prescindere dalle vicende circolatorie dell'azienda, a tutte le diverse eventuali pretese, anche retributive, derivanti dal progresso svolgimento dei rapporti di lavoro riguardati, siccome complessivamente indicate al punto 5.

La clausola 2 dell'accordo 2 agosto 2013 poteva perciò rispondere all'interesse della curatela di ribadire la permanente efficacia tra le parti di tali complessive rinunce, anche dopo che era stato risolto, ad iniziativa della curatela stessa, il contratto d'affitto d'azienda, cui esse erano funzionalmente collegate.

b. Interpretata nel senso auspicato dal fallimento, la clausola comporterebbe la liberazione dal vincolo della solidarietà in favore del retrocessionario, in contrasto con la disposizione

inderogabile del comma 2 dell'art. 2112, che prevede soltanto la facoltà di liberazione del
occidente.

Sostiene la curatela che l'effetto liberatorio si produrrebbe ugualmente in favore del
cessionario, non già in applicazione dell'art. 2112, comma 2, c.c., sibbene della regola
generale di cui all'art. 1311 c.c. ed in forza di rinuncia efficacemente operata ai sensi
dell'art. 2113 c.c..

In contrario, deve tuttavia rilevarsi come nell'accordo 18 settembre 2012 - il cui contenuto
l'accordo 2 agosto 2013 si limita in punto a confermare - sia fatto esplicito riferimento alla
rinuncia "alla solidarietà di cui all'art. 2112 c.c." (cfr. punto 4).

Inoltre, la rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art. 1311 c.c. non comporta l'estinzione
dell'obbligazione, né perciò, nei rapporti esterni con il creditore, la liberazione del
beneficiario della rinuncia, il quale rimane invece tenuto, ancorché nei limiti della sua
quota (Cass. 14.7.2006, n. 16125).

Ove anche ravvisabile nella specie, una tale rinuncia non libererebbe dunque
l'affittante/retrocessionaria dall'obbligazione di pagamento del Tfr per la parte maturata
alla data di trasferimento dei rapporti di lavoro in capo all'affittuaria.

3. Per quanto precede, in accoglimento della proposta opposizione, va dichiarato il diritto
dei ricorrenti ad essere ammessi al passivo del fallimento anche per i crediti, vantati a titolo
di Tfr maturato alle dipendenze della società fallita, fino alla data di trasferimento dei
rapporti di lavoro in capo all'affittuaria [REDACTED] Srl, siccome precisati in ricorso e
non contestati ex adverso nel quantum, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1, c.c..

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

ammette i ricorrenti ~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~ al passivo del Fallimento ~~_____~~ Spa, per gli ulteriori crediti da ciascuno di essi insinuati a titolo di Tfr maturato alle dipendenze della società fallita, fino alla data di trasferimento dei rapporti di lavoro in capo all'affittuaria Priant Industries Srl, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1 c.c., ordinando le conseguenti variazioni dello stato passivo;

DELE rigetta il ricorso;

condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.010,05, comprensivi di spese generali forfettarie, oltre Cassa ed Iva come per legge.

Treviso, 4/12/14

Il Presidente *[Signature]*
Il Giudice est. *[Signature]*

EL FIDUCIARIO CATERFENIO
Marta BARONI
[Signature]

Deposito in cancelleria
il 15-12-2014
Il Cancelliere
[Signature]

Fallimenti e Società.it